



COMUNE DI BARBIANELLO

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.2

OGGETTO:

**APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL
COMUNE DI ROBECCO PAVESE DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI
BARBIANELLO (ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004 E
SS.MM.II.)**

L'anno duemilaventicinque addì venticinque del mese di gennaio alle ore undici e minuti trenta nella solita sede comunale, si è riunita, la Giunta Comunale.:

Cognome e Nome	Presente
1. MANCUSO MAURIZIO - Vice Sindaco	Sì
2. BERGOMI MAURIZIO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	0

Partecipa il Segretario Comunale Signora COLACICCO Dott. Maranta

Il Signor MANCUSO MAURIZIO nella sua qualità di Vice Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI ROBECCO PAVESE DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI BARBIANELLO (ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004 E SS.MM.II.)

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che:

- in data 10.01.2025, con Prot. n. 105, il Comune di Robecco Pavese ha inoltrato domanda al fine di poter usufruire della professionalità del dipendente PRETI Marco, avvalendosi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 per n. 1 ora/settimana a far data dal giorno 01.02.2025 e sino al 31.12.2025;
- il dipendente, Preti Marco, ha espresso informalmente il proprio consenso che verrà confermato in sede di sottoscrizione della convenzione;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 557, della legge 30/12/2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), a mente del quale i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza;

CONSIDERATO che la suddetta disposizione, come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, ha introdotto, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio della unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, permettendo a questi ultimi, - in regime di rapporto a tempo pieno - di effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 25.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali, in modo da assicurare ai piccoli enti l'apporto di professionalità già consolidate ed in grado di assolvere a tutte le funzioni cui l'ente stesso, ancorché di ridotte dimensioni, è tenuto;

RICHIAMATO il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, ha confermato la perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;

CONSIDERATO che

- allo stato, non esistono situazioni che siano produttive di un conflitto di interessi tra il Comune di Barbianello e il Comune di Robecco Pavese e le prestazioni lavorative che andrà a svolgere il dipendente, contrattualmente inquadrato nel profilo di Funzionario (ex Cat. D2), Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione;
- l'instaurando rapporto di lavoro dovrà svolgersi presso il Comune di Robecco Pavese al di fuori dell'orario predeterminato dal Comune di Barbianello (PV), e senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con l'Ente di originaria appartenenza;

DATO ATTO che:

- il conferimento dell'incarico da parte di questo Comune deve avvenire nel rispetto della normativa succitata e del vigente CCNL Enti Locali e che il compenso che verrà erogato in base all'orario tabellare per le ore settimanali espletate nel limite massimo di 12 ore, da remunerare avendo a riferimento la categoria giuridica ed economica di appartenenza del dipendente secondo i seguenti termini e modalità:
- il numero delle ore lavorative richiesto è pari a n. 1 ora settimanale;
- il compenso riconosciuto è quello previsto dal vigente CCNL Enti Locali – Area degli Istruttori riproporzionato in relazione all'attività lavorativa di n. 1 ore settimanali, oltre a quota parte della tredicesima mensilità;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica di cui agli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 espresso dal competente responsabile, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

VISTO D.Lg. 165/2001;

VISTA la L.311/2004;

VISTO la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 in data 10.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il “Nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare lo schema di convenzione e autorizzare, a decorrere dal giorno 01.02.2025 e sino al giorno 31.12.2025, l'impiego da parte del Comune di Robecco Pavese (PV), del dipendente a tempo indeterminato del Comune di Barbianello (PV), Sig. PRETI Marco, contrattualmente inquadrato nel profilo di Funzionario (ex Cat. D2), Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione, per un tempo di lavoro pari a n. 1 ora settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004;
- 2) di dare atto che l'incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di servizio osservato dal dipendente presso il Comune di appartenenza, a fronte di un compenso orario pari a quello previsto dal C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Enti Locali attualmente vigente e che alla dipendente individuata sarà attribuito il compenso economico lordo annuo previsto dal vigente CCNL Enti Locali, rapportato alle ore di lavoro svolte, oltre a quota parte della tredicesima mensilità;
- 3) di stabilire che l'articolazione dell'orario di lavoro, da espletarsi al di fuori dell'orario di ufficio, sarà concordata con l'Amministrazione richiedente (Robecco Pavese) senza pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune di provenienza (Barbianello);
- 4) di dare mandato al Vice Sindaco, facente funzioni di Sindaco, e in qualità di Responsabile del Personale di procedere alla sottoscrizione della convenzione.
- 5) di trasmettere copia della presente all'interessato;

Successivamente;

Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma IV, del T.U.E.L.;

Delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI BARBIANELLO (PV) PRESSO IL COMUNE DI ROBECCO PAVESE (PV), AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004.

L'anno 2025 addì ____ del mese di _____ nella sede comunale di _____

TRA

Comune di Robecco Pavese, di seguito "ente utilizzatore", C.F. 00471900183, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Pier Luigi Bianchi, quale rappresentante legale dell'Ente il quale agisce nel presente atto per conto, nell'interesse ed in piena rappresentanza dello stesso Comune.

E

Comune di Barbianello, a seguire "ente di provenienza", rappresentato dal Vice Sindaco, facente funzioni di Sindaco, sig. Maurizio Mancuso, Codice fiscale: 84000410187, Partita Iva: 00490260189, il quale interviene nel presente atto per conto, nell'interesse ed in piena rappresentanza dello stesso Comune.

PREMESSO CHE L'art. 1, comma 557, della legge n. 311 del 30/12/2004, prevede "I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";

Visto il Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 2, prot. n. 0008126 del 26/5/2014 con allegato il parere del Consiglio di Stato, Sezione Prima, n. 3764 dell'11/12/2013 che conferma la compatibilità dell'art. 4 comma 2bis del C.C.N.L. 14/9/2000 con la normativa di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 311/2004;

Dato atto che il Comune di Robecco Pavese (PV) ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare per un tempo di lavoro previsto di massimo 1 (una) ora settimanale, le prestazioni lavorative del sig. Preti Marco, Funzionario (ex Cat. D2) appartenente all'Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione, al fine esclusivo della notificazione di atti dell'Ente, in quanto privo di dipendenti con detta professionalità;

Considerato che, nello spirito di reciproca collaborazione che deve contraddistinguere l'azione degli Enti Locali, si ritiene di acconsentire alla richiesta di cui sopra, autorizzando il proprio dipendente, in servizio presso il Servizio Polizia Locale del Comune di Barbianello, sig. PRETI Marco, in possesso dei requisiti professionali conformi alla richiesta, a prestare servizio presso l'Amministrazione Robecco Pavese, per un tempo di lavoro previsto di massimo 1 (una) ora settimanale, oltre il normale orario di lavoro, ai fini esclusivi delle notifiche di atti dell'Ente;

Visto che si richiede, pertanto, la sottoscrizione di idoneo accordo che definisca gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del dipendente di cui sopra;

Tutto ciò premesso le parti come sopra rappresentate concordano quanto segue:

- 1) Il Comune di Barbianello (PV) autorizza, per le motivazioni in premessa indicate, l'utilizzo, presso il Comune di Robecco Pavese, del Funzionario (ex Cat. D2) appartenente all'Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione, sig. PRETI Marco, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004.

La titolarità del rapporto di dipendenza organica e di lavoro è conservata in capo al Comune di Barbianello a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio del dipendente autorizzato (assenze per malattia, permessi, congedi aspettative, etc.).

- 2) L'orario di lavoro giornaliero e settimanale del dipendente utilizzato, non potrà superare la durata massima consentita dall'art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i., salvaguardando il rispetto dell'orario di lavoro osservato dal dipendente nell'Ente di appartenenza, senza creare pregiudizio allo stesso.

L'orario previsto di lavoro presso il Comune di Robecco Pavese, in base al presente accordo, è previsto in massimo 1 (una) ore settimanale, oltre l'orario d'obbligo.

L'articolazione dell'orario di lavoro sarà concordato dal dipendente autorizzato direttamente con il Comune utilizzatore.

Saranno retribuite le ore lavorative effettivamente prestate dal dipendente.

- 3) Il presente accordo decorre dal 01.02.2025 al 31.12.2025, salvo recessi anticipati o eventuali proroghe;

- 4) Il Comune di Robecco Pavese si impegna a prevedere in bilancio lo stanziamento necessario per il pagamento diretto al dipendente degli emolumenti spettanti, come prevede la normativa vigente e dallo stesso Ente quantificati, sulla base della retribuzione della categoria D2 economica del vigente CCNL.

Al dipendente è riconosciuto dal Comune di Robecco Pavese il rimborso delle spese di viaggio sostenute per gli accessi presso l'Ente utilizzatore calcolate con riferimento all'utilizzo del mezzo proprio nella misura di 1/5 del prezzo della benzina vigente e della distanza dalla sede comunale di appartenenza per il percorso A/R.

- 5) Non si costituisce un nuovo rapporto di lavoro tra il Comune di Robecco Pavese e il dipendente assegnato, giusta l'interpretazione fornita dalla Corte dei Conti, Sez. Regionale del Veneto, con deliberazione n. 17 del 8/5/2008.

- 6) Resta espressamente convenuto tra le parti che tutte le informazioni, i procedimenti, i dati tecnici dei quali il dipendente verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico dovranno essere considerati riservati e pertanto non divulgati; in tal senso il dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e di tale documentazione.

Le parti dichiarano altresì che i dati personali verranno trattati per le finalità connesse alle attività relative all'esecuzione del presente accordo e che il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di

sicurezza e di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy.

7) Nessun pregiudizio o danno, diretto o indiretto e di qualsivoglia natura, a causa di tale attività aggiuntiva, sarà imputabile al Comune di Barbianello.

8) Per quanto non previsto dal presente atto viene fatto riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/72 il presente atto è esente da imposta di bollo e ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.P.R. n. 131/86 soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto in data

COMUNE DI ROBECCO PAVESE

COMUNE DI BARBIANELLO

Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco
F.to: MANCUSO MAURIZIO

Il Segretario Comunale
F.to: COLACICCO Dott. Maranta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali)

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 01/02/2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Barbianello , li ____01/02/2025_____

Il Segretario Comunale
F.to: COLACICCO Dott. Maranta

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi giorno di pubblicazione - ai capigruppo riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142, modificato dal comma 36 dell'art. 17 della Legge 127/97:

Barbianello, li ____01/02/2025_____

Il Segretario Comunale
F.to: COLACICCO Dott. Maranta

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativoBarbianello , li _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali))

☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art.134-comma 4° - DLgs 267/2000.

Lì, 25/01/2025

Il Segretario Comunale
F.to: COLACICCO Dott. Maranta

COMUNE DI BARBIANELLO
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 2 del 25/01/2025

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI ROBECCO PAVESE DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI BARBIANELLO (ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004 E SS.MM.II.)

Parere di regolarità tecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art.147/bis comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Il Resp. Del Servizio
SOCIALE E AMMINISTRATIVO
MANCUSO Maurizio

Barbianello, li 25.01.2025